

**Civile Decr. Sez. 5 Num. 29972 Anno 2025**

**Presidente:**

**Relatore:**

**Data pubblicazione: 13/11/2025**

**DECRETO**

sul ricorso iscritto al n. 27207/2021 R.G. proposto da:

VARRIALE LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 46 SC E, presso lo studio dell'avvocato DI LOTTI MARCO (DLTMRC67R07H501R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CUPIDO PIERFRANCESCO (CPDPFR73L28F839J), CUPIDO MASSIMILIANO (CPDMSM76C22F839Q)

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

-controricorrente-

e sul controricorso incidentale proposto da:

JULIE ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. DE LUCA, 10, presso lo studio dell'avvocato ELEFANTE TULLIO (LFNTLL66H04F839C) che la rappresenta e difende

-ricorrente incidentale-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

-intimata-

avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
NAPOLI n.2621/2021 depositata il 24/03/2021

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che - a norma dell'art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. - deve provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra tutte le parti.

**P.Q.M.**

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione fra tutte le parti delle spese.

Così deciso in Roma, il 07/11/2025

SALEMME ANDREA ANTONIO